



“Schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (atto n. 230)”

Contributi e proposte Associazione Italiana Calciatori

Alle

Commissioni riunite VII Cultura e XI Lavoro pubblico e privato

via e-mail a: com_cultura@camera.it

OGGETTO: *Schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (atto n. 230) - Contributi e proposte dell'Associazione Italiana Calciatori*

Nel ringraziare per l'invito rivolto alla nostra Associazione rappresentativa categoriale dei calciatori (di seguito anche solo brevemente nel suo acronimo ufficiale, AIC), inviamo, come richiesto, il nostro contributo sul tema.

Con osservanza.

Associazione Italiana Calciatori

Il Presidente

Avv. Umberto Calcagno

INDICE:

- 1) Brevi cenni sull'inquadramento dell'AIC;
- 2) Spunti e proposte in tema di lavoro sportivo;
- 3) Osservazioni in tema di vincolo sportivo;
- 4) La previdenza degli sportivi e la loro rappresentanza negli organi preposti;
- 5) Proposte in tema di riforma della mutualità;
- 6) Questioni aperte in tema di impatriazione.

1) Brevi cenni sull'inquadramento dell'AIC

L'AIC, che attualmente conta circa diciottomila (18.000) iscritti, è l'associazione rappresentativa degli interessi delle calciatrici e dei calciatori, sia professionisti sia dilettanti, come emerge dal primo punto delle "Norme Transitorie e Finali" dello Statuto della FIGC; in tale ottica, per l'effetto, è soggetto abilitato e riconosciuto quale organo di rappresentanza degli interessi collettivi categoriali dei calciatori professionisti abilitati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, ai fini di cui all'art. 4 della L. n. 91/1981.

L'AIC, pertanto, è attore collettivo e sottoscrive gli accordi collettivi di lavoro sportivo applicabili ai calciatori professionisti, a seconda della categoria di appartenenza.

Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto AIC l'associazione: *"si propone, nel pieno rispetto delle leggi dello Stato e delle prescrizioni della FIGC, di tutelare gli interessi morali, professionali ed economici di tutti i propri associati e di intraprendere, altresì, ogni iniziativa per ottenere il completo riconoscimento dei loro diritti costituzionalmente garantiti sia in ambito professionistico che dilettantistico"*.

Senza distinzione tra professionisti e dilettanti, la scrivente associazione persegue i naturali obiettivi di autotutela collettiva e sindacale categoriale per garantire assistenza, in ogni ambito e livello calcistico, alle calciatrici e ai calciatori, a prescindere dal loro *status* professionale.

Tale obiettivo, nel corso degli anni, si è focalizzato, in particolare, nella costante richiesta – anche attraverso legittime forme di *moral suasion* nell'ambito degli organi federali cui partecipa – del riconoscimento di tutele, anche di natura previdenziale, in ambito dilettantistico e nella parificazione dei diritti delle calciatrici con i calciatori, nonché nella strenua difesa delle disposizioni lavoristiche sostanziali della Legge n. 91/1981, quale fondamentale strumento di tutela dei diritti dei lavoratori sportivi tramite essa riconosciuti.

Cogliamo, pertanto, con estremo interesse l'invito, in ragione dei temi trattati che sono di particolare centralità nell'ambito degli obiettivi della nostra associazione.

2) Spunti e proposte in tema di lavoro sportivo

Nel corso delle audizioni che hanno preceduto l'adozione dello schema di decreto legislativo in commento, la nostra Associazione ebbe modo di segnalare, quale grave profilo di criticità attuale del sistema, l'assenza di un chiaro riconoscimento, in ambito normativo e sportivo, della sussistenza dell'elemento dell'eterodirezione anche nei rapporti di natura dilettantistica, che legano le calciatrici e i calciatori alle società di appartenenza, in ambito dilettantistico.

Tale stortura del sistema sportivo ha mostrato, poi, tutte le proprie falle nell'attuale periodo di emergenza sanitaria, le cui conseguenze negative sono state attenuate solo grazie agli interventi di tutela del reddito statali e al finanziamento di ulteriori interventi tramite risorse proprie dell'associazione e della Federazione.

Le vigenti disposizioni della FIGC e, in particolare, il primo comma dell'art. 94^{ter} delle Norme Organizzative Interne della FIGC, allo stato attuale, escludono esplicitamente, per il lavoro sportivo reso in ambito dilettantistico dalle calciatrici e dai calciatori, tanto di calcio a 11, quanto di calcio a 5, "ogni forma di lavoro autonomo o subordinato"; tali norme stanno creando, pertanto, un *vulnus* rispetto ai precetti costituzionali in tema di lavoro subordinato (*ex multis* Corte Costituzionale, Sentenze nn. 115/1994 e 121/1993), potendo condurre gli organi di giustizia a negare la qualificazione in ambito sportivo anche a forme di rapporti che presentano pacificamente le caratteristiche tipiche della subordinazione o, quantomeno, dell'autonomia.

Tale circostanza crea inevitabili forme di discriminazione e disparità di trattamento tra calciatori professionisti da una parte e calciatrici e calciatori dilettanti dall'altra, non strettamente giustificate da una effettiva e non formale difformità dell'attività svolta.

Non può, invero, sussistere dubbio alcuno in ordine al fatto che non ci sia nel panorama lavoristico nazionale oggi altra tipologia di rapporto di natura personale, economicamente apprezzabile, nel quale l'eterodirezione sia così marcata come nell'ipotesi dei rapporti di lavoro tra calciatrici/calciatori e società, poiché soggetti obbligati al rispetto delle direttive societarie anche al fuori delle prestazioni professionali tipiche, *i.e.* allenamenti e gare, con una rilevanza sempre maggiore delle condotte di vita e delle abitudini delle atlete e degli atleti anche all'interno della loro quotidiana sfera privata.

Tale criticità è del tutto centrale sol che si consideri come tanto le norme internazionali sportive, quanto gli *input* che pervengono dall'interpretazione delle norme Eurounitarie, tramite la Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, si limitano a distinguere le atlete e gli atleti in professionisti o dilettanti sulla base esclusivamente del possesso di un contratto scritto e della percezione di un compenso superiore alle spese sostenute per l'esercizio dell'attività (cfr. l'art. 2 del *FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players*).

Con estrema soddisfazione, dunque, prediamo atto dello schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (atto n. 230).

La bozza normativa si caratterizza, infatti, sotto il profilo lavoristico per il tentativo di organizzazione del lavoro sportivo attraverso il riconoscimento della figura del lavoratore sportivo (art. 25), che viene declinato su tre direttrici:

- a) Il lavoratore sportivo autonomo (art. 25);
- b) Il lavoratore subordinato sportivo (artt. 25 e 26);
- c) Il lavoratore sportivo in ambito professionistico (art. 27)

Su tali tre direttrici, che, di fatto rispondono a sollecitazioni di giustizia sociale e sostanziale acuite dall'attuale pandemia, si innesta l'art. 30, che legittima la stipulazione di contratti di apprendistato con giovani atleti, limitatamente alle forme di apprendistato previste dagli artt. 43 (Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore) e 45 (Apprendistato di alta formazione e di ricerca) D.Lgs. n. 81/2015, restando correttamente esclusa, quindi, l'ipotesi dell'apprendistato professionalizzante.

Strettamente legata a tali istituti è, poi, l'abolizione del vincolo sportivo (art. 31), chiaramente incompatibile, come si vedrà, con forme di lavoro autonomo o subordinato e a maggior ragione con l'apprendistato e che, dunque, ci auguriamo non trovi modifica autonoma nel corso dell'iter parlamentare.

Passando a un breve dettaglio delle disposizioni si segnala che, come figura generale lo schema adottato quella del lavoratore sportivo intendendosi, come tale, l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo, al di fuori dell'ipotesi di attività amatoriale (art. 29).

Connotato generale di tale figura è l'assenza di una forma contrattuale vincolata (come d'altronde nell'ordinario diritto del lavoro, salvo i casi di specifica indicazione normativa) e, chiaramente, di un obbligo di deposito del contratto in ambito federale.

Su tale aspetto, sarebbe auspicabile, pertanto, un correttivo che renda omogenea la disciplina di tali rapporti con quelli stipulati in ambito professionistico, al fine di evitare un *dumping* di tutele contrattuali, mantenendo il controllo di conformità federale dei rapporti alle disposizioni endoassociative.

Ferma l'autonomia individuale delle parti e in assenza di una forma contrattuale tipo, alla ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 2094 c.c. o di quelli di cui all'art. 2222 c.c. tale lavoratore sarà qualificabile come subordinato o autonomo (eventualmente anche nelle forme della collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 n. 3, co. 1, c.p.c. e salvo i limiti delle collaborazioni eterodirette di cui all'art. 2, co. 1, d.lgs. n. 81/2015).

Particolarmente degna di nota è, in tale ottica, pertanto, la scelta dell'abrogazione delle previsioni di cui all'art. 2, co. 2, lett. d) del D.Lgs. n. 81/2015, che elimina ogni deroga legale in tema di collaborazioni coordinate e continuative eterodirette nell'ambito sportivo dilettantistico.

Evidente, tuttavia, il rischio di un'apertura a un notevole contenzioso in ordine alla qualificazione giuridica del rapporto; lo schema di D.Lgs. all'art. 25, co. 3 ha tentato di porre un correttivo attraverso il richiamo all'istituto della certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. n. 276/2003.

Molto importante, a tal fine, si segnala il rimando a futuri indici di qualificazione rimessi agli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, ovvero, in assenza, a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata da adottarsi entro 9 mesi dalla promulgazione del D.lgs.

In relazione alla disciplina del lavoro subordinato sportivo, la norma in sostanza richiama gli elementi di specialità del rapporto, limitandosi a rimescolare le previsioni dell'art. 4 della l. n. 91/1981, rimaste immutate e applicabili chiaramente anche al lavoro svolto in ambito professionistico.

A tal proposito, dalla stagione sportiva 2022/23 anche la Serie A di Calcio femminile accederà finalmente alle tutele previste dalla richiamata legge, in base alla delibera del consiglio federale FIGC, che ha approvato il passaggio al professionismo ai sensi dell'art. 2 della Legge 91/81.

Tutto ciò grazie al percorso decennale federale e alla sensibilità dimostrata verso la parità di genere nello sport da tutte le forze politiche di tutti gli schieramenti nella discussione della legge delega nel 2019, dal Ministro dello Sport Spadafora e dal Sen. Nannicini che con l'istituzione del Fondo per il professionismo femminile (di cui a giorni si attende decreto attuativo) per gli anni 2020-21, 21-22 e 22-23 hanno fornito un adeguato sostegno agli investimenti che le società si apprestano a fare per adeguare strutture, organizzazione, status e tutto quanto normativamente previsto dal professionismo sportivo.

In tale contesto la presenza di club professionistici nel calcio femminile potrà ulteriormente favorire il percorso e la sostenibilità dell'intero sistema nelle sue componenti apicali (serie A), mentre per l'estensione dei diritti alle restanti categorie (dalla serie B alle altre serie) si potranno applicare gli efficaci strumenti del lavoro sportivo, garantendo tutele e diritti anche per tutte le calciatrici che non diventeranno professioniste.

Passando all'esame del lavoro in ambito professionistico, se non sussistono problemi in ordine alla disciplina del rapporto, che, come segnalato, rimane identica a quella della l. n. 91/1981, una criticità terminologica, tuttavia, si rinviene nell'art. 27, co. 4, laddove, in relazione al contratto tipo si fa riferimento, diversamente dalla 91/1981 e dalla versione dello schema di decreto del 31/07/20, quale attore della contrattazione collettiva, alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori.

La questione è chiaramente di pura natura terminologica, non essendo possibile ritenere escluso dal novero degli attori collettivi le organizzazioni rappresentative delle categorie interessate richiamate dalla l. n. 91/1981, che, a giudizio dell'Associazione e stante i principi generali, anche costituzionali, nonché l'espresso richiamo di cui sotto, devono esser considerate le associazioni di riferimento per la contrattazione collettiva.

Infatti, la disposizione in questione va declinata in funzione delle definizioni contenute nell'art. 2, co. 1, lett. d) in tema di associazioni di atlete e atleti (intesi esclusivamente quali associazioni *aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi degli atleti e delle atlete che vi aderiscono*); l'attuale formulazione dunque lascia aperti dubbi semantici, che sarebbe necessario chiarire, con l'uso della definizione di cui all'art. 2, al fine di evitare ogni criticità circa la legittimazione contrattual-collettiva di chi gode della effettiva rappresentatività categoriale, al di là della terminologia adottata.

Infine, molto interessante è sicuramente il riconoscimento dell'apprendistato per i giovani atleti tramite il richiamo alle sole due forme dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e a quello di alta formazione e di ricerca, con esclusione, pertanto, di quello professionalizzante, chiaramente incompatibile con il sistema sportivo.

La previsione si fa chiaramente apprezzare per la combinazione tra la tutela del *dual career* e dei benefici fiscali e contributivi applicabili.

Tuttavia, sorgono due ordini di criticità in merito all'applicazione pratica delle norme.

In primis, quello delle fasce di età cui le due forme di apprendistato si dirigono (la prima 15-25, la seconda 18-29), che appaiono chiaramente poco idonee se rapportate alla figura dell'atleta.

In secondo luogo, la previsione del co. 2 dell'art. 30, che crea non pochi problemi applicativi.

È opportuno riportarla per intendere appieno le criticità:

“2. Ai contratti di apprendistato di cui al primo comma non si applica l'articolo 42, commi 3, 4 e 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente. Alla società o associazione sportiva che stipuli col giovane atleta un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, senza soluzione di continuità rispetto a quest'ultimo, sono riconosciuti il premio e il diritto di cui all'articolo 31, comma 2”.

Logicamente, la norma deve derogare le previsioni dell'articolo 42, commi 3, 4 e 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in tema di licenziamento, stante l'inapplicabilità settoriale delle stesse, ma genera confusione facendo intendere che la forma lavorativa dell'apprendistato rientri negli schemi della subordinazione ordinaria.

In sostanza è come se, così formulata, si intenda che la parte lavorativa, in ambito sportivo, dell'apprendista non sia regolamentata dalle previsioni in tema di lavoro sportivo.

Prova ne siano, altresì:

- a) il riferimento alla stipula *“col giovane atleta un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato”*;

- b) il testo del comma 6 dell'art. 30 in virtù del quale: "Agli apprendisti di cui al comma 1, si applicano gli articoli 26, commi 1 e 3, 32, 33, 34"

Piuttosto, un'interpretazione organica della disposizione dovrebbe prevedere, in ossequio alla specialità del rapporto, che permane, che la fase lavorativa dell'apprendistato si svolga secondo gli schemi del lavoro sportivo subordinato, allorché esercitata nell'ambito del settore dilettantistico, ovvero del lavoro subordinato sportivo professionistico, quando esercitata in favore di una società professionistica.

È un tema delicato che rischia di lasciare fuori dal campo di applicazione delle norme in materia una massa importante di lavoratori.

Tale criticità è, peraltro, acuita dalla previsione dell'art. 27, co. 1 dello schema che prevede espressamente: "1. Il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici è regolato dalle norme contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disciplinato dai successivi commi del presente articolo".

Se, dunque, al lavoro sportivo prestato nel settore professionistico si applica l'integrale titolo, comprensivo dell'apprendistato, sarebbe, pertanto, opportuno chiarire che nella gestione del rapporto lavorativo, oltre alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2015 andranno applicate anche le disposizioni speciali in tema e non solo quelle indicate dal comma 6 dell'art. 30.

Da ultimo, siamo del tutto persuasi della bontà della scelta di estendere il campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 al rapporto di lavoro sportivo, consci che tale estensione finalmente adegui il sistema alle previsioni della Direttiva Quadro 89/391/CEE in punto di sicurezza sul lavoro.

3) Osservazioni in tema di vincolo sportivo

Particolarmente importanti e degne di attenzione sono le disposizioni dell'art. 31 dello schema di Decreto che porrebbero fine all'annosa questione del cd. vincolo sportivo, abolendolo definitivamente entro il 1° luglio 2022.

Si tratta, come già segnalato, di un intervento reso necessario su un istituto vetusto e chiaramente incompatibile con la proposta regolazione del rapporto di lavoro sportivo anche in ambito dilettantistico.

Da più parti, tuttavia, si sono levate contestazioni a tale scelta del legislatore, tutte volte a evidenziare un indimostrato fine economico delle Società dilettantistiche a causa dell'abolizione del vincolo.

In ordine a quanto precede, invece, è opportuno chiarire come si tratti di affermazioni infondate a livello normativo e, piuttosto, finalizzate da intenti di difesa dello *status quo* e del mortificante illegittimo mercanteggiamento delle calciatrici e calciatori dilettanti, che, come noto, sino ai 24 anni, non hanno attualmente possibilità di decidere del loro futuro lavorativo, in ispregio ai diritti e alle libertà fondamentali previste dalla Costituzione e dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Sul punto, vale la pena, pertanto, chiarire, a netta difesa della decisione del legislatore, come non esista nel sistema sportivo calcistico alcuna norma che leghi il sistema del vincolo sportivo a fattori economici.

Al contrario, le disposizioni endofederali vietano qualsivoglia forma di mercanteggiamento dei diritti patrimoniali ed economici delle prestazioni sportive delle atlete e degli atleti in ambito dilettantistico.

La pretesa del mantenimento dello *status quo*, dunque, vuole solo proteggere l'illegittima possibilità per le società sportive dilettantistiche di lucrare sulla carriera della calciatrice e del calciatore ad esse vincolata/o.

Lo schema del Decreto sul punto, pertanto, dovrà essere protetto, rappresentando una disciplina della materia che,

partendo dai principi costituzionali e dalla tutela della libertà individuale, contempera le esigenze dei diversi soggetti coinvolti, valorizzando forme alternative di tutela dei vivai e impedendo il proliferare di un illegittimo “mercato”.

Peraltro, è solo il caso di segnalare che se, diversamente, le voci contrarie all’abolizione del vincolo si concentrassero sulla corretta lettura delle disposizioni dello schema di decreto si renderebbero conto di come le disposizioni in corso di esame siano, addirittura, maggiormente favorevoli rispetto alle attuali.

L’art. 26, co. 2, dello Schema di Decreto, infatti, consentirà anche in ambito dilettantistico la cessione, dietro corrispettivo, del contratto di lavoro subordinato sportivo, come attualmente previsto per il solo settore professionistico.

Alla luce di quanto sopra, si confida che il testo dell’art. 31 rimanga intatto nella sua attuale formulazione, ponendo fine all’annosa questione del vincolo sportivo.

4) La previdenza degli sportivi e la loro rappresentanza negli organi preposti

L’attuale formulazione dello schema di Decreto Legislativo colma positivamente una lacuna che da sempre discrimina il lavoratore subordinato sportivo non riconoscendo il diritto agli ammortizzatori sociali ma lascia aperti un paio di profili di criticità già segnalati nelle precedenti audizioni.

Lo schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo, all’art. 33 (Sicurezza dei lavoratori sportivi e minori) introduce per la prima volta il diritto agli ammortizzatori sociali per i lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi.

L’art. 5 della legge 366/73, “Estensione ai calciatori ed allenatori di calcio della previdenza ed assistenza (...)”, prevede che “*Ferme restando le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, per il Fondo speciale è costituito un comitato di vigilanza del quale fanno parte (...)*”. La successiva legge 91/81, “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”, all’art. 9 recita “*(...) Del comitato di vigilanza previsto dall’articolo 5 della legge 14 giugno 1973, n. 366, fanno parte anche due rappresentanti dei professionisti sportivi previsti dal presente articolo designati dalle organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale. (...)*”. La rappresentatività degli Sportivi professionisti negli organi dell’allora Enpals è stata prevista e garantita fin in origine da precise norme di legge. Infatti i rappresentanti dei lavoratori e datoriali erano presenti nel Comitato di vigilanza fino al 2003 e successivamente, come previsto dall’art. 9 del DPR 24 novembre 2003, n. 357 (riorganizzazione della governance degli Enti pubblici attraverso il sistema duale), in seno al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.

Il decreto 201/2011 (decreto “Salva Italia”) nell’attribuire tutte le funzioni in capo all’Inps crea un *vulnus* nella normativa non esprimendosi per confermare tale garanzia. Vuoto non colmato nemmeno dal decreto dell’aprile 2012 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali che all’art. 1 recita “*Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al fine di assicurare un’adeguata rappresentanza degli interessi cui corrispondevano le funzioni istituzionali di ciascuno degli enti soppressi ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 214 del 2011, è integrato di sei rappresentanti scelti nell’ambito delle categorie già individuate nei CIV degli ex INPDAP ed ENPALS, e così suddivisi in ragione della loro originaria consistenza: quattro posti alle rappresentanze ex CIV INPDAP; due posti alle rappresentanze ex CIV ENPALS.*” Il successivo articolo 3 del medesimo decreto ministeriale prevede che “*I componenti in rappresentanza dell’ex ENPALS sono individuati secondo criteri che tengono conto delle esigenze di pariteticità rappresentativa e degli interessi correlati alle funzioni dell’Ente soppresso, e sono così ripartiti: uno in rappresentanza dei lavoratori (...) dei settori dello spettacolo e dello sport professionistico; uno in rappresentanza dei datori di lavoro (...) dei settori dello spettacolo e dello sport professionistico. In sede di prima applicazione, ai fini dell’individuazione del settore rappresentato, si tiene conto della maggiore consistenza della platea degli assicurati*”. Stante la minore consistenza della platea degli assicurati al Fondo sportivi professionisti rispetto a quello dello spettacolo, ne consegue dal 2012 la più assoluta assenza di rappresentanza del mondo dello

Sport professionistico all'interno degli Organi dell'INPS. Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza predispone le linee di indirizzo generale e gli obiettivi strategici dell'INPS e approva il bilancio predisposto dal Presidente dell'INPS. È composto da 22 membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi e nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La durata in carica è di 4 anni. Il Presidente del CIV è eletto, nella prima seduta del Consiglio, tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e anche la sua durata in carica è di 4 anni. Dal 2012 l'unico Fondo pensioni assente al tavolo del CIV dell'INPS è quello degli Sportivi professionisti.

Concludendo sul tema, l'anomalia dell'attuale situazione è causata dall'errata valutazione fatta dalla cosiddetta Riforma Fornero: la soppressione dell'ex-INPDAP e dell'ex-ENPALS ha fatto venir meno due Istituti/Enti e confluire in gestione all'INPS tre Fondi pensioni, quello dei dipendenti pubblici, quello dei lavoratori dello Spettacolo e quello degli Sportivi professionisti. A fronte di questo, i sei nuovi rappresentanti seduti nel CIV dell'Istituto sono stati assegnati in misura di 4 al Fondo dei dipendenti pubblici e due (di fatto) al Fondo dei lavoratori dello Spettacolo. Sarebbe stata necessaria una ripartizione diversa (o in alternativa prevedendo 8 delegati in luogo dei 6) dei rappresentanti per tutelare tutti gli interessi in campo.

Attualmente, anche a seguito della riforma della governance dell'INPS, l'Associazione Italiana Calciatori, a nome di tutto il mondo del calcio e, in generale, dello Sport, chiede di sanare questa grave ingiustizia al sistema sportivo professionistico. L'aumento di due rappresentanti al tavolo del CIV risulta essere la soluzione minima per garantire la rappresentanza di un mondo che, come dimostrato dalla consistenza patrimoniale e dalla gestione della spesa previdenziale, merita pari dignità anche nei fatti oltre che in teoria.

Considerato che lo schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo, all'art. 52 (Abrogazioni), prevede l'abrogazione, tra le altre, della legge 14 giugno 1973, n. 366 e la legge 23 marzo 1981, n. 91, nelle quali era normata la qualifica del Fondo pensioni sportivi professionisti (nato come fondo autonomo dotato di un proprio bilancio) e la sua governance e nessuna previsione è stata inserita nell'attuale schema di decreto in discussione, è necessario procedere con l'integrazione normativa. In considerazione delle norme di carattere speciale afferenti il Fondo pensioni Sportivi professionisti sarebbe utile considerare una diversa organizzazione del Fondo Sportivi all'interno dell'INPS. Infatti, più del 90 per cento degli attuali assicurati sono gli stessi iscritti al Fondo fin dal 1973. Si potrebbe ipotizzare una rivisitazione organizzativa, sempre in gestione all'INPS, con regole speciali per poter facilitare e attirare nuovi iscritti dal mondo dello sport che attualmente risulta escluso dall'obbligo assicurativo: una specie di "Gestione separata per gli Sportivi", gestita dalla Direzione Centrale dell'Istituto e non, come organizzato attualmente, in una linea prodotto decentrata in gestione alla sede Inps Roma Metropolitana di Via dell'Ambaradan.

5) Proposte in tema di riforma della mutualità

L'Associazione Italiana Calciatori, al di là di quanto in oggi discusso, ribadisce l'auspicio di una nuova impostazione della c.d. Legge Melandri, sulla scorta di quanto avviene nei migliori contesti calcistici europei, nei quali troviamo percentuali nettamente superiori di mutualità verso le categorie inferiori, senza vincoli di destinazione (vedasi i dati FIFPro, tra i quali, a solo titolo esemplificativo, quelli riferiti alla Francia - ripartizione delle entrate derivanti dalla vendita dei diritti tv stabilita nella misura dell'81% per i Club di Ligue1 e 19% per le categorie inferiori - e Spagna - 90% per la Liga, 10% per la Segunda Liga, a cui si aggiunge un contributo di solidarietà a beneficio delle categorie inferiori alimentato, in proporzione a quanto ricevono cadauno, direttamente dai Club e pari al 7,5% dell'importo complessivo); oggi non viene valorizzata appieno l'importanza che la Serie B, la Serie C e Lega Nazionale Dilettanti rivestono nella piramide del nostro sistema, la socialità che esprimono nei loro territori (Bilancio Sociale) e l'oggettiva difficoltà delle leghe professionistiche minori - nonostante gli sforzi profusi negli ultimi anni - di reperire risorse autonome sul mercato dei diritti televisivi, coperto ormai in tutti gli spazi dalla serie A.

La *ratio* della Legge era indubbiamente quella di dare un significato concreto al concetto di equilibrio competitivo nel nostro sistema, partendo da una redistribuzione delle risorse, necessario per ricercare l'equilibrio sportivo, sia

all'interno delle singole serie, sia tra le diverse categorie professionistiche. Invece, già all'interno della Serie A troviamo oggi le contrapposte esigenze, da un lato, dei grandi Club che hanno necessità di essere competitivi a livello europeo e, dall'altro, delle altre squadre che ricercano una più equa ripartizione delle risorse legata alla competizione nazionale.

La legge dovrebbe in futuro favorire, se non addirittura imporre, nuove intese sui rapporti di mutualità tra le Leghe, inserendo anche una quota a favore del Calcio Femminile ed eliminando le attuali storture al principio di parità competitiva rappresentate, ad esempio, dal c.d. paracadute (ovvero dalle ingenti somme riconosciute per più stagioni sportive alle società retrocesse dalla Serie A alla Serie B).

Inoltre, a nostro sommo avviso, è diventata improcrastinabile una riformulazione della Legge anche nella parte in cui definisce i criteri tecnico-sportivi di assegnazione delle somme alle categorie professionistiche minori, oggi improntati sul meccanismo della rendicontazione: riconoscere una maggiore mutualità di sistema a Serie B, Lega Pro e Lega Nazionale Dilettanti per il ruolo determinante che svolgono nel nostro mondo, significa ottenere una maggiore distribuzione di somme a pioggia, che dovrebbe essere accompagnata dalla corresponsione di aggiuntive risorse a quelle società che investono realmente nei propri settori giovanili.

La Legge dovrebbe aiutare la Serie B e la Serie C a improntare una reale politica dei giovani che si fondi sul doppio principio dei mezzi impiegati - l'unico criterio oggi in parte utilizzato - e dei risultati ottenuti (non tanto a livello di squadre giovanili ma, soprattutto, in relazione alle carriere che hanno realmente compiuto i giovani allevati/impiegati/valorizzati nelle singole squadre).

Un progetto sportivo che permetta una vera valorizzazione dei vivai nazionali, accompagnato da norme che, all'interno dei vincoli legislativi presenti, agevolino l'utilizzo dei calciatori convocabili in Nazionale.

Proponiamo, infine, l'istituzione di un vincolo di destinazione per attività solidaristiche e di formazione relativamente ad una quota della mutualità prevista dalla Legge.

Tale quota potrà essere destinata a finanziare:

- la realizzazione di percorsi di formazione rivolti a calciatori professionisti e dilettanti "di vertice", da svolgersi durante il periodo della carriera agonistica ["dual career"], come già auspicato e promosso dall'Unione Europea in tema di sport;
- lo sviluppo di percorsi di reinserimento professionale ["job placement"] fondati sulla valorizzazione delle competenze e propensioni acquisite nel corso della carriera agonistica, riservati a calciatori professionisti o dilettanti "di vertice", oltre il termine della carriera agonistica.

6) Questioni aperte in tema di impatriazione e di trattamento fiscale tributario

Sono, inoltre, da segnalare alcune questioni aperte in tema di fiscalità, che rischiano di generare differenziazioni di trattamento ingiustificato e che necessiterebbero di un intervento del legislatore volto ad attenuarne gli effetti distorsivi sul mercato del lavoro sportivo.

Al di là di quanto indicato nella Circolare n. 33 del 28/12/2020, permane la circostanza che, in applicazione delle previsioni di cui all'art. 5 del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, la Legge Impatriati ha incrementato il beneficio fiscale spettante per i lavoratori sportivi professionistici.

In seguito alle modifiche, pertanto, la norma prevede che, a far data dall'anno 2020, i redditi da lavoro prodotti in Italia dagli sportivi professionisti che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato sono esenti nella

misura del 50% del loro ammontare, nel periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento e nei quattro successivi, con l'obbligo a carico del lavoratore beneficiario di versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile, destinato al potenziamento dei settori giovanili.

L'A agevolazione Lavoratori Impatriati, pertanto, si applica agli sportivi che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d'imposta 2020 e al ricorrere delle seguenti, ulteriori, vincolanti condizioni: (i) i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento; (ii) i lavoratori si impegnino a risiedere in Italia per almeno due anni; (iii) l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Fatta tale doverosa premessa riassuntiva, si deve evidenziare come tale sistema, nella sua applicazione pratica stia mostrando gravi pecche di natura sistemica in ambito sportivo professionistico.

L'applicazione della norma, infatti, piuttosto che favorire l'ingresso in Italia di atleti stranieri elitari o il ritorno di atleti italiani, viene sfruttata nella stragrande maggioranza dei casi per stipulare contratti di lavoro in serie minori e con giovani impiegati nei settori giovanili, di cui la norma vorrebbe favorire il potenziamento, fungendo da grimaldello per assicurarsi un mero risparmio di natura fiscale a scapito anche dei giovani calciatori formati in Italia, inevitabilmente meno appetibili sul mercato del lavoro, a causa del loro costo fiscale pieno.

Sotto altro e diverso profilo, non può non segnalarsi anche la potenziale disparità di trattamento che la norma ha sugli atleti professionisti italiani che, trasferendosi in altri paesi con sistemi analoghi di impatriazione sono chiamati, qualora non riescano a dirimere situazioni di Doppia Residenza Fiscale, a integrare in Italia la differenza di imposte sul reddito versate, in via agevolata, nel paese estero di lavoro.

Difatti, capita sovente ai nostri associati che, seppur trasferiti all'estero a svolgere l'attività lavorativa, in base all'articolo 2 del TUIR continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia, anche in esito all'applicazione delle cd. *tie-breaker rules* presenti nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dal nostro Paese, pur ritraendo (tutto o parte del) reddito - qualificabile come reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - da prestazioni sportive svolte all'estero in maniera continuativa e prevalente presso società con sede all'estero.

A tali atleti, peraltro, pur dovendo trovare applicazione il regime delle cosiddette retribuzioni convenzionali ex art. 51, comma 8-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, continua a difettare il riconoscimento, nel decreto ministeriale che annualmente definisce dette retribuzioni, del settore economico dello sport, con conseguente inapplicabilità anche di detta disposizione, rendendo inattuabile anche tale agevolazione.

Alla luce di simili problematiche, tanto di sbarramento nell'accesso al lavoro e nella protezione degli atleti formati in Italia, quanto di potenziale disparità in danno degli atleti trasferiti all'estero in paesi con regimi analoghi di impatriazione, sarebbe opportuno un intervento normativo, che elimini o, quantomeno, attenui le situazioni sopra descritte.

L'articolo 25 co. 2 dello schema di Decreto prevede la possibilità che l'attività di lavoro sportivo possa costituire oggetto di un rapporto di lavoro autonomo e, quindi, l'inserimento dei compensi corrisposti al lavoratore sportivo non subordinato tra i redditi di lavoro autonomo (ex art. 53, comma 1 TUIR): è necessario precisare che i redditi percepiti dai lavoratori sportivi subordinati per la partecipazione alle competizioni con la squadra nazionale, non siano considerati redditi di lavoro autonomo con la necessità di apertura della Partita IVA ma, come attualmente previsto, siano considerati redditi diversi ai sensi dell'art. 67, lett. m), o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 53, co. 3. e art. 50, co. 1, lett. c. bis TUIR.

Altro aspetto di criticità sono i compensi che il lavoratore sportivo riconosce all'Agente. Infatti, nello schema di decreto legislativo recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di

accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, all'art. 8 (Compenso), co. 3 prevede che “Il pagamento di cui al comma 2 deve essere effettuato esclusivamente dal soggetto o dai soggetti che hanno stipulato il contratto di mandato con l'agente sportivo. Il lavoratore sportivo assistito dall'agente sportivo, dopo la conclusione del contratto di lavoro sportivo, può autorizzare la Società o Associazione Sportiva datrice di lavoro a provvedere direttamente, per suo conto, alla corresponsione del compenso dovuto all'agente sportivo, secondo le modalità e i termini stabiliti dal relativo contratto di mandato sportivo”.

È necessario, dunque, un intervento normativo che disciplini il regime di tassazione del cd. Fringe benefit: nella bozza precedente (9 luglio 2020) prevedeva che *“con decreto dell'autorità sportiva delegata in materia di sport, da adottarsi, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite previsioni attuative di carattere fiscale e previdenziale [...]”*.